



COMUNE DI LARCIANO

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2026

Il presente bando è indetto ai sensi dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 851 del 23/06/2025 e n. 154 del 16/02/2026, della deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 09/09/2026 e della determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi n. 556 del 18/09/2026.

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI RENDE NOTO

che a partire dal **giorno 18 SETTEMBRE 2026** e fino al **giorno 11 OTTOBRE 2026** i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per l'integrazione dei canoni di locazione.

Art.1 – Requisiti per l'ammissione al contributo

A) Requisiti generali ai sensi della delibera G.R.T. 154/2026

Sono ammessi al contributo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea.

I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;

b) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune di Larciano. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento,

il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Esteri). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE.

e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;

g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

h) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a 32.724,49 euro;

i) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando (€ 16.114,80). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando (€ 16.114,80) e l'importo di cui alla precedente lettera h). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all'E.R.P.;

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a) e b), che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

B) Requisiti integrativi ai sensi della delibera Giunta Comunale n. 120 del 09/09/2026

a) essere residenti nel Comune di Larciano ed avere la residenza nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;

- b) non essere beneficiario di altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo (es. contributo *Giovanisi*) relativi allo stesso periodo temporale;
- c) **non essere beneficiario dell'assegno di inclusione sociale (ADI);**
- d) **non essere in carico e seguito dall'Assistente Sociale dei Servizi Sociali della Società della Valdinievole;**

Art. 2 – Reddito e canone di locazione di riferimento

- 1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE di tipo ordinario oppure da una certificazione ISEE corrente. Nel caso in cui, alla scadenza del presente bando, l'attestazione ISEE non sia stata rilasciata, il cittadino dovrà indicare sulla domanda gli estremi della ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica (data e protocollo). La DSU deve essere sottoscritta entro la data di scadenza del bando.
- 2) Per i soggetti che dichiarano "ISE zero", l'erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo (punto 2.6 dell'allegato A alla Delibera GRT n. 851/2025).
Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale situazione del nucleo familiare; eventuali palesi incongruenze verranno segnalate alla Guardia di Finanza per i dovuti controlli.
- 3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione **regolarmente registrato**, al netto degli oneri accessori.
- 4) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3 – Nucleo familiare

- 1) Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3, comma 1 del DPCM n.159/2013.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

- 1) Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando.
- 2) Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte con L.183/2011.

Art. 5 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

- 1) I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinte nelle fasce "A" e "B" in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e per ciascuna fascia, come segue:

A) in ordine decrescente di incidenza del canone annuo sul reddito familiare;	
B) a parità di incidenza verranno attribuiti i seguenti punteggi che determineranno l'ordine in graduatoria:	
- residenza a Larciano da oltre 10 anni	1 punto
- nucleo familiare con minori (verificabili dall'ISEE)	1 punto x ogni minore
C) a parità di punteggio, secondo l'ordine di arrivo della richiesta al protocollo del Comune	

Art. 6 – Calcolo del contributo teorico

- 1) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE determinato ai sensi del DPCM 159/2013.

- 2) L'entità del contributo è determinata ai sensi della Legge n. 431/98 in rapporto all'incidenza del canone corrisposto al momento della domanda, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore ISE e calcolato come segue:
- FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.
- 3) Il contributo decorre dal 1° gennaio 2026 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. L'importo teorico del contributo è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni. L'importo del contributo da erogare è calcolato in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.
- 4) Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio il canone di riferimento è la quota parte dichiarata a carico del richiedente.

Art. 7 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

- 1) Istruttoria delle domande - L'Ufficio Servizi Sociali del Comune procede all'istruttoria delle stesse verificandone la completezza e la regolarità.
- 2) Formazione delle graduatorie - L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto distinti in Fascia A e Fascia B.
Nelle Fasce A e B la graduatoria verrà ordinata secondo quanto indicato nel precedente art. 5.
La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
- 3) Modalità del ricorso - Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio, alla Commissione Alloggi di cui all'art.4 della L.R.T. n. 2/2019.
La graduatoria provvisoria unitamente alle opposizioni, corredate dalle relative domande, verrà inviata alla Commissione Alloggi, la quale entro i successivi 15 giorni decide sulle opposizioni pervenute e formula la graduatoria definitiva che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. La graduatoria definitiva esplica la sua efficacia dal giorno della sua approvazione.

Art. 8 – Determinazione del contributo erogabile

- 1) L'Amministrazione, con deliberazione di G.C. n. 120 del 09/09/2026, ha stabilito quanto segue:
- a) di riservarsi la facoltà di erogare i contributi in misura percentuale diversa dal 100% del contributo teorico spettante, al fine di consentire un margine di flessibilità nell'erogazione delle risorse che potrebbero risultare insufficienti a garantire la copertura totale delle richieste;
 - b) di ripartire i fondi destinati al contributo affitto in egual misura a tutti i soggetti collocati in fascia "A", ordinati sulla base dell'incidenza canone annuo/ISE;
 - c) nel caso risultino soddisfatte, secondo le modalità descritte ai punti precedenti, tutte le domande collocate in fascia "A" e residuino ulteriori risorse finanziarie, le stesse saranno assegnate con la medesima ripartizione a tutti i soggetti collocati in fascia "B";
- 2) Ai sensi della delibera G.R.T. n. 851/2025 il contributo non potrà mai essere inferiore a € 200,00.
Qualora, da una prima ripartizione fra gli aventi diritto, risultassero contributi spettanti inferiori alla soglia minima regionale di € 200,00, si procederà con l'esclusione della richiesta con minor incidenza canone annuo/ISE. Questo procedimento verrà ripetuto sulla nuova ripartizione risultante, fino ad avere contributi individuali tutti pari o superiori ad € 200,00;
- 3) La collocazione in graduatoria pertanto non comporta quindi automaticamente il diritto

all'erogazione del contributo.

- 4) A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, copia delle ricevute di pagamento del canone entro il termine improrogabile del 31 gennaio 2027. Se entro questa data non verranno presentate le ricevute, il beneficiario perderà il diritto all'erogazione del contributo.
Il contributo spettante sarà erogato su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate;
- 5) Qualora al momento della liquidazione del contributo, risultino non presentate le ricevute relative a qualche canone di locazione comunque pagato, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale mensilità, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità;
- 6) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.
- 7) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
- 8) In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.
- 9) In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978. Qualora non ricorra il caso di cui sopra, il Comune provvederà ad aggiornare il contributo in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà il contributo così calcolato agli eredi individuati in base alle disposizioni del Codice Civile (gli eredi dovranno essere in possesso della certificazione -atto notorio o simili- che attesti il loro stato e delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente)

Art. 9 – Termini di presentazione delle domande

- 1) Per la presentazione delle domande il termine ultimo è inderogabilmente fissato nel giorno **DOMENICA 11 OTTOBRE 2026**. Le domande pervenute oltre il termine suddetto saranno escluse.
- 2) La domanda dovrà essere presentata anche da coloro che hanno beneficiato del contributo negli anni precedenti.

Art. 10 – Modalità di presentazione delle domande

- 1) Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, potranno essere presentate tramite:
 - mail all'indirizzo protocollo@comune.larciano.pt.it avendo cura di allegare tutti i documenti richiesti;
 - consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Vittorio Veneto 15 – 51036 Larciano, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00;
 - raccomandata da inviare all'indirizzo Comune di Larciano, Piazza Vittorio Veneto, 15 – 51036 Larciano. Farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

- 1) Ai sensi dell'art.71 del DPR. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla L. 183/2011, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate da interessi legali.
- 2) Gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti, così come stabilito dall'allegato A della Deliberazione G.R.T. n. 851/2025.

Art. 12 – Informativa in materia di protezione dei dati personali

- 1) Ai sensi del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) n. 2016/679 e della normativa nazionale vigente i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del presente procedimento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
- 2) L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
- 3) I dati raccolti saranno inviati alla Guardia di Finanza per i dovuti controlli, alla Regione Toscana per la rendicontazione del contributo in quanto le risorse economiche a disposizione sono regionali ed all'INPS tramite la Società della Salute della Valdinievole per la formazione della Banca Dati SIUSS ex Casellario dell'Assistenza.
- 4) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Larciano.

Art. 13 – Norma di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L.R.T. 2/2019, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999, alle Deliberazioni G.R.T. n. 851/2025 e n. 154/2026, alla Deliberazione di G.C. n. 120 del 09/09/2026, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, al G.D.P.R. n. 2016/679 e normativa nazionale per il trattamento dei dati personali.

Larciano, 18/09/2026

IL RESPONSABILE DI AREA
Simona Venturi